

# FORUM VENETO PER LA MEDIAZIONE

## REGOLAMENTO

DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORUM VENETO PER LA MEDIAZIONE

### SOMMARIO

- **Disposizioni generali**

1. Oggetto e principi informativi
2. Ambito di applicazione

- **Organi**

3. Il responsabile dell'organismo. Compiti e nomina. Incompatibilità
4. La segreteria
5. I mediatori

- **Il Procedimento di mediazione (art.5 D.M. 180/2010)**

6. La sede dell'Organismo e le deleghe
7. Domanda ed accesso alla mediazione
8. Designazione e funzioni del mediatore
9. Doveri, cause di esclusione e garanzia di imparzialità
10. Riservatezza
11. Consulenti e ausiliari
12. L'incontro di conciliazione. Assistenza. Modalità e durata massima.
13. Esito dell'incontro di conciliazione. Proposta e verbale. Effetti.
14. Indennità spettante all'organismo di mediazione e criteri di determinazione dell'indennità
15. Conseguenza in caso di cancellazione dell'Organismo

- **Allegati**

16. Codice etico
17. Tabella delle indennità
18. Mediazione in modalità telematica

- **Disposizioni generali**

**1. Oggetto e principi informativi.**

E' costituito l'organismo di mediazione denominato "Forum Veneto per la Mediazione" quale articolazione della società Forum Veneto per la mediazione civile e l'arbitrato srl. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di Mediazione Forum Veneto per la Mediazione per lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un

## **FORUM VENETO PER LA MEDIAZIONE**

accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie in materia di diritti disponibili, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e D.L. 69/2013 ed al D.M. attuativo n. 180 del 18/10/2010, del successivo D.M. 145 del 06/07/2011 ed infine del D.M. 139 del 04/08/2014.

Il regolamento fissa, altresì, i criteri di scelta e le modalità di nomina dei mediatori che sono iscritti nell'organismo; il rapporto giuridico, compresi i compensi, con i mediatori; adotta il codice etico; stabilisce la procedura di mediazione adottata dall'organismo stesso, ai sensi dell'art. 16 comma 3 D.Lgs. 28/2010 e art. 7 D.M. attuativo; adotta la tabella delle indennità dovute ai sensi del D.M. attuativo n. 180 del 18/10/2010 e dei successivi D.M. 145 del 06/07/2011 e D.M. 139 del 04.08.2014.

L'Organismo si impegna a consentire gratuitamente il tirocinio assistito presso le proprie sedi, di cui all'art. 4 comma 3 lett. b) del D.M. attuativo n. 180 del 18/10/2010 come modificato dal D. n. 145 del 06/07/2011 e secondo le modalità previste al successivo art. 7.

Il presente Regolamento, nel rispetto del dettato normativo di riferimento, si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

### **2. Ambito di applicazione**

Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs n. 28/10 il presente Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall'Organismo.

Il servizio di mediazione viene offerto in favore di tutti coloro che intendano fruire dell'attività che l'Organismo offre al fine di assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie di natura civile, commerciale e societaria, in materia di diritti disponibili; sia che le stesse controversie intercorrano tra privati, sia che intercorrano fra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici, anche a mezzo l'utilizzo dei risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

### **- Organi**

Dell'Organismo fanno parte i seguenti organi:

### **3. Il responsabile dell'organismo. Compiti e nomina. Incompatibilità.**

Il responsabile dell'organismo è il titolare delle funzioni disciplinate dagli art. 8 e ss. del D.Lgs. n. 28/2010 nonché dall'art. 7, comma 6; art. 8, commi 2 e 3; art. 12 del D.M. attuativo. Cura altresì, la tenuta della scheda di valutazione del servizio prevista dell'art. 7, comma 5 lett. b) del D.M. attuativo.

Il responsabile rappresenta l'organismo di mediazione e svolge le funzioni previste dalle norme sopra citate.

Il responsabile dell'organismo è nominato dall'Amministratore di Forum Veneto per la mediazione civile e commerciale e per l'arbitrato srl, e il suo incarico è indipendente.

L'incarico di responsabile dell'organismo è a titolo oneroso e i compensi del medesimo sono stabiliti e determinati dall'organo amministrativo della srl. I compensi graveranno sugli introiti dell'organismo derivanti dalla riscossione delle indennità di cui all'art. 16 del D.M. attuativo, nella misura e con i criteri che saranno adottati dall'Organo amministrativo.

In nessun caso i compensi potranno gravare sulle indennità del mediatore incaricato per ogni singolo affare.

L'incarico può essere revocato esclusivamente dall'organo Amministrativo della srl.

Il responsabile dell'organismo di mediazione, è tenuto all'osservanza del codice etico approvato col presente regolamento. Egli non può assistere alcuna delle parti nei procedimenti di mediazione che si svolgono avanti al suo ufficio. Può svolgere attività di mediazione avanti al suo ufficio. In tal caso ha diritto alla percezione dell'indennità di mediatore.

### **4. La Segreteria**

La Segreteria amministra il servizio di mediazione.

## **FORUM VENETO PER LA MEDIAZIONE**

La Segreteria è responsabile della tenuta del registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

Provvede altresì, all'aggiornamento degli elenchi dei mediatori dietro indicazioni del responsabile dell'organismo.

La Segreteria verifica

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti:

- la domanda di mediazione;

- il nominativo del mediatore designato;

- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento, avvertendole che l'incontro non avrà luogo, ove almeno una di esse non comunichi la propria intenzione di parteciparvi. Qualora l'istante abbia richiesto che l'incontro abbia luogo anche se l'altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare, la segreteria avverte queste ultime che l'incontro si terrà in ogni caso.

La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. Lgs., n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2 comma, c.p.c.

Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

Fatti salvi i compiti riservati al responsabile dell'organismo, la Segreteria provvede ad assistere il responsabile dell'organismo nelle attività previste dall'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010; raccogliere le domande di conciliazione, attraverso gli appositi moduli che saranno allegati al presente regolamento o che saranno predisposti dal responsabile dell'organismo per adeguarli alle esigenze dell'ufficio; verificare la disponibilità dell'altra parte a partecipare all'incontro di mediazione; esigere le indennità previste; comunicare al responsabile, senza ritardo, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della procedura di mediazione.

A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Tutti i dati comunque raccolti dall'Organismo, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003) e dei provvedimenti e regole fissate del Garante privacy per la mediazione civile, nonché delle delibere dell'Autorità Garante n. 160, 161 e 162 del 21 aprile 2011.

### **5. I mediatori**

Presso l'organismo è istituito un registro dei mediatori, al quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente regolamento.

Nel registro dei mediatori sono iscritti – sempre previa verifica dei titoli abilitanti – tutti i soggetti che abbiano i requisiti e siano in possesso dei titoli per legge, ecc. altresì specificato particolari specializzazioni in ambito internazionale ed in materia di consumo.

Il mediatore designato, una volta accettato per iscritto l'incarico, deve garantire la propria neutralità, indipendenza, imparzialità, competenza e riservatezza e mancanza di qualsiasi incompatibilità ai sensi del D.M. 180/2010 e succ. mod. ed integr. e dal codice etico di cui all'allegato sub. art. 16, sottoscrivendo un'apposita "dichiarazione di imparzialità".

Non possono assumere l'incarico di mediatore tutti coloro che nel singolo procedimento di mediazione abbiano interessi di qualsiasi natura, economica o non economica o si trovino in una qualsiasi delle

## **FORUM VENETO PER LA MEDIAZIONE**

condizioni di incompatibilità previste dal DM 180/2010 e successive modifiche meglio indicate nel successivo art. 9.

Il mediatore designato ha l'obbligo di comunicare, sia all'Organismo che alle parti, qualsiasi interesse personale od economico, nonché qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe compromettere la propria imparzialità, indipendenza e neutralità.

Nel caso in cui il mediatore designato non possa, per tutte le ragioni sopra esposte, svolgere l'incarico ricevuto, l'Organismo provvede a designare altro e diverso Mediatore, pur sempre alla luce dei criteri indicati nel presente Regolamento.

L'iscrizione nel registro dei mediatori è a cura del responsabile dell'organismo il quale verifica in capo al richiedente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento, nonché il possesso da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

La tenuta e l'aggiornamento del registro sono a carico del responsabile, che può provvedermi tramite la segreteria ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

All'atto dell'iscrizione il mediatore deve allegare copia della polizza assicurativa per il rischio specifico ovvero aderire alla polizza eventualmente stipulata dall'organismo.

Ai mediatori spetta per ogni singolo affare trattato un onorario, comprensivo degli accessori di legge, delle indennità di mediazione di cui alla tabella di cui all'art. 16, come previsto dall'art. 16 comma 4 del D.M. 180/2010. L'onorario è corrisposto alle condizioni indicate dal presente regolamento nell'apposita rubrica Indennità spettante all'organismo di mediazione (art. 14). Una parte dell'onorario spettante ai mediatori sarà destinato all'organismo secondo le misure e modalità che saranno determinate dall'Organismo.

### **- Il procedimento di mediazione (art. 5 D.M. 180/2010)**

#### **6. La sede dell'organismo e le deleghe**

La sede legale dell'Organismo è fissata in Treviso – Via Fonderia n.10.

Sono invece fissate le seguenti sedi del procedimento di mediazione:

- Zerman di Mogliano Veneto (TV) via Tiepolo 34
- Belluno, via Tissi 2
- Zoppola (PN) via pra di risi 5/a
- Cornedo Vicentino (VI) via Monte Ortigara, 119
- Verona, viale del lavoro, 53

La sede del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

In tal caso, le parti devono fare richiesta congiunta al responsabile dell'organismo entro il termine di quindici giorni anteriori alla data fissata del responsabile dell'organismo per il primo incontro informativo previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010.

La richiesta di fissazione di una sede diversa non dà diritto alle parti a esenzioni o riduzioni delle indennità per spese di avvio del procedimento previste dall'art. 16 del D.M. attuativo.

#### **7. Domanda ed Accesso alla mediazione**

La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione secondo il modello sub. A) allegato al presente regolamento sotto la voce modulistica o sub. B) nel caso di istanza congiunta.

La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 del D.lgs. n. 28/2010 è presentata mediante deposito di un'istanza presso la segreteria dell'organismo, che abbia sedi nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, la descrizione dei fatti e delle questioni controverse, l'oggetto e le ragioni della pretesa e il valore della stessa (determinato a norma del c.p.c.), nonché le generalità dell'avvocato o del professionista che assiste la parte.

## **FORUM VENETO PER LA MEDIAZIONE**

La domanda va redatta esclusivamente a mezzo l'utilizzo del modello allegato al presente regolamento. .  
Il deposito della domanda avviene presso la Segreteria, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima; ovvero a mezzo posta elettronica certificata sul sito costituito a cura della Segreteria, ovvero mediante consegna a mani.

La domanda può essere depositata anche presso le sedi locali costituite per la mediazione, che provvederanno ad inoltrare senza indugio la domanda alla Segreteria; in ogni caso farà fede la data dell'inoltro alla segreteria dell'organismo.

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro informativo tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda.

La Segreteria, con ogni mezzo idoneo che possa attestare l'avvenuta ricezione, trasmette all'altra parte nel più breve tempo possibile, la domanda, la sede e la data del primo incontro. All'atto di deposito della domanda, la parte istante informa la Segreteria se intende trasmettere personalmente la domanda e la data del primo incontro informativo all'altra parte.

Durante il primo incontro informativo il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

In entrambi i casi, la Segreteria o la parte istante invitano l'altra parte a rispondere entro il termine di 8 giorni prima dell'incontro.

Se l'altra parte accetta di partecipare al procedimento invia la propria adesione alla segreteria e alla controparte, con gli stessi mezzi previsti per la presentazione della domanda.

Se la parte avvisata non compare al primo incontro informativo avanti al mediatore, il mediatore non potrà formulare la proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

Nei casi di cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'art. art. 5, comma 1-bis e 2 del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il mediatore svolge il primo incontro informativo con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata accordo per assenza della chiamata, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo.

Le parti unitamente alla domanda di conciliazione o all'accettazione della stessa, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di entrambe le parti, ad eccezione di quella che verrà prodotta con riserva di uso in favore del solo mediatore.

Le spese di avvio del procedimento, a valere sull'indennità complessiva, sono dovute da ciascuna parte dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'indirizzo indicato per le comunicazioni nei loro atti.

Tutti i termini previsti dal Regolamento debbono intendersi come ordinatori e non sono sospesi nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre.

Agli incontri fissati per la mediazione potranno presenziare i mediatori iscritti nel registro dell'Organismo in numero massimo di 2 per ogni incontro e ciò ai fini dell'aggiornamento di cui all'art. 4 comma 3 lett. b) del D.M. n. 180/2010 come modificato dal D. 145/2011, nonché i mediatori iscritti presso altri organismo che ne facciano richiesta.

### **8. Designazione e funzioni del mediatore**

Il mediatore è nominato dal responsabile dell'organismo, secondo un criterio di rotazione temperato dai criteri di specializzazione, della tipologia della materia trattata e del luogo di residenza dell'istante, delle caratteristiche della controversia ove richieda una particolare specializzazione del mediatore o presenti profili di complessità particolare, ed ancora in base alla specifica competenza professionale del mediatore desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta; secondo il suo prudente apprezzamento, individuandolo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi ed attenendosi all'indicazione congiunta delle parti contenuta nel modulo di domanda depositato.

Il responsabile determina la sede della mediazione che risulterà a suo giudizio più opportuna avuto riguardo agli interessi delle parti.

Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

## **FORUM VENETO PER LA MEDIAZIONE**

In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, l'Organismo mediazione provvede alla designazione del mediatore secondo criteri specificati all'art. 7 che tengano conto dell'oggetto e del valore della controversia. Il mediatore al momento dell'iscrizione nell'elenco indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.

Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

Il mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.

Il mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal codice etico allegato al presente regolamento e in tutti i casi di incompatibilità per come indicati nel presente regolamento.

Le parti, hanno facoltà entro tre giorni dalla comunicazione, di chiedere la sostituzione del mediatore motivandone la ricusazione.

È prevista la possibilità per le parti di comune indicazione del mediatore ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo. Tale indicazione non è vincolante per il responsabile dell'organismo.

Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità secondo la seguente formula:

*«In relazione all'affare assegnatomi con atto del responsabile dell'organismo del (indicare organismo e data di assegnazione dell'affare) dichiaro che non sussistono circostanze o fatti inficianti l'indipendenza, la neutralità e l'imparzialità dovute per lo svolgimento dell'incarico. Dichiaro, altresì, di non avere avuto con le parti del procedimento di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità o rapporto pregresso di affari o cointeressenze né di aver prestato opera di consulenza prima dell'incontro designato. Parimenti, mi obbligo a comunicare a codesto organismo qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni».*

Le parti possono richiedere al responsabile dell'organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato.

Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del responsabile dell'organismo nel tempo più breve possibile.

Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

Ad eccezione del responsabile dell'organismo, tutti gli altri organi individuati dal presente Regolamento non possono essere nominati come mediatori per procedure gestite dall'Organismo, a pena di sanzioni disciplinari.

### **9. Doveri, cause di esclusione e garanzia di imparzialità**

Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Ai sensi dell'art. 14 bis del DM 180/2010 e succ. mod. sono state delineate le cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo affare:

1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.

2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.

## **FORUM VENETO PER LA MEDIAZIONE**

3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.

### **10. Riservatezza**

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore, gli addetti dell'organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Il mediatore, le parti, la Segreteria e chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

### **11. Consulenti ed ausiliari**

In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il responsabile dell'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Il mediatore ausiliario concorre nell'indennità di mediazione con il mediatore nominato per modo che l'indennità di mediazione corrisposta dalle parti sia unica, senza ulteriori aggravii di oneri.

Il responsabile dell'organismo potrà avvalersi anche delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali l'organismo abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;

Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate tramite uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può avvalersi di esperti e periti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

I compensi spettanti ai consulenti, che sono esclusi dalle indennità di cui all'art. 14, sono determinati secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti. I compensi spettanti agli esperti sono liquidati a conclusione del procedimento di mediazione.

Al consulenti ed ausiliari si applicano le disposizioni del presente regolamento in tema di incompatibilità ed impossibilità nonché le regole di riservatezza

### **12. L'incontro di conciliazione. Assistenza. Modalità e durata massima.**

Le parti partecipano all'incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

## FORUM VENETO PER LA MEDIAZIONE

Per le mediazioni obbligatorie e per le mediazioni delegate dal Giudice, le parti devono farsi assistere da un avvocato, per tutta la durata della procedura, compreso l'incontro informativo.

Per le mediazioni non obbligatorie (volontarie e pattizie) è consigliato alle parti di farsi assistere da un avvocato o da altro professionista, per tutta la durata della procedura, compreso l'incontro informativo.

Eventuali differenze nelle indicazioni dei soggetti presenti diversi da quelli indicati nell'apposita sezione del modulo di domanda allegato al presente regolamento, devono essere comunicati alla Segreteria con almeno 36 ore di anticipo.

Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 (+ Iva) per le controversie di valore fino a € 250.000 e di euro 80,00 (+ iva) per le controversie di valore superiore ad euro 250.000 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al primo incontro informativo.

Sono altresì dovute dalla parte istante le spese vive documentate sostenute dalla Segreteria, per il servizio di notifica e/o comunicazione alla parte convocata.

Le spese di avvio e le spese vice sono sempre dovute.

Per le spese di mediazione, queste sono dovute quando, alla fine del primo incontro informativo, le parti hanno dichiarato di voler procedere con la mediazione e sono dovute secondo le modalità di cui all'art. 14, da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento (art 17).

Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente, salvi i casi previsti dal presente regolamento per il mediatore ausiliario e il consulente del mediatore.

Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

La durata massima del procedimento è di tre mesi, il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

Il mediatore, può fissare anche sessioni separate per l'audizione delle parti.

### **13. Esito dell'incontro di conciliazione. Proposta e verbale. Effetti.**

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo amichevole ovvero un verbale che contenga esso stesso "l'accordo" delle parti.

Quando l'accordo non è raggiunto il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 28/2010 in termini di conseguenze sulle spese di giudizio.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

La proposta di conciliazione su richiesta delle parti, è comunicata alle stesse per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti,
  - b) quando le parti raggiungono un accordo;
  - c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
  - d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
  - e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
- Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente regolamento, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

## FORUM VENETO PER LA MEDIAZIONE

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale negativo con l'indicazione alla proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente regolamento. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico e a norme imperative, è omologato su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel circondario ove ha sede l'organismo.

Il verbale omologato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo sono assolti dalle parti.

Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento (sub. E).

Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile dell'organismo, tramite fax o posta elettronica certificata (PEC).

- Regime di esenzione fiscale totale in merito all'imposta di bollo. A norma del comma 2 dell'articolo 17, del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche: tutti gli atti ed i documenti che vengono prodotti durante il procedimento di mediazione, sono esenti sia da imposta di bollo che da qualsiasi altra spesa o diritto:

- Regime di esenzione parziale in merito all'imposta di registro. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

- Credito d'imposta. Alle parti che corrispondono l'indennità è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di € 500. In caso di esito negativo della Mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà (€ 250). Gli importi effettivamente spettanti saranno determinati entro il 30 aprile di ogni anno dal Ministero della Giustizia e da questo comunicati alla Agenzia delle Entrate.

Per poter usufruire del credito, il valore dello stesso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello in cui la mediazione si è svolta.

### **14. Indennità spettante all'organismo di mediazione e criteri di determinazione dell'indennità**

L'indennità a carico delle utenti per la fruizione del servizio di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, nonché le spese vive per le attività di notifica e/o comunicazione inviata alla parte convocata durante lo svolgimento del procedimento di mediazione.

Le indennità sono determinate in base all'art. 16 del D.M. 180 del 18.10.2010 e successive modifiche, a cui il presente Regolamento si uniforma e riferisce.

Per le **spese di avvio**, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 (+ Iva) per le controversie di valore fino a € 250.000 e di euro 80,00 (+ iva) per le controversie di valore superiore ad euro 250.000 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al primo incontro informativo.

Sono altresì dovute dalla parte istante le **spese vive** documentate sostenute dalla Segreteria, per il servizio di notifica e/o comunicazione alla parte convocata.

Le spese di avvio e le spese vive sono sempre dovute.

Per le **spese di mediazione**, queste sono dovute quando, alla fine del primo incontro informativo, le parti hanno dichiarato di voler procedere con la mediazione e sono versate secondo le modalità di cui all'art. 14, da ciascuna parte per l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento (art 17).

## **FORUM VENETO PER LA MEDIAZIONE**

Nel caso di esito negativo al termine del primo incontro informativo non sono dovute le spese di mediazione.

Nel caso di presentazione di istanza congiunta, le spese di mediazione sono ridotte al 50%.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella allegata al presente regolamento:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro 40 (+ iva) per il primo scaglione e ad euro 50 (+Iva) per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. L'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione devono essere interamente versate entro la data del primo incontro successivo a quello informativo o contestualmente al termine dell'incontro informativo qualora le parti decidano di procedere immediatamente alla mediazione.

Il versamento delle spese di mediazione costituisce condizione per rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 28/2010.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Il mancato versamento delle spese di avvio costituisce condizione ostativa all'instaurarsi del procedimento per la mediazione e del primo incontro informativo.

In caso di mancato versamento delle spese di mediazione prima dell'inizio del primo incontro o comunque secondo quanto disposto dal presente Regolamento, il procedimento è sospeso con provvedimento della Segreteria.

Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento.

In caso di persistente rifiuto al versamento, l'Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa.

### **15. Conseguenza in caso di cancellazione dell'organismo**

Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli artt.8 e 20 del D. Lgs n. 28/2010 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro.

La cancellazione impedisce all'organismo di ottenere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno.

- **Allegati**

**16. Codice etico**

Premesso che il mediatore caratterizza il suo compito e svolge l'incarico tenendo sempre presente i tre principi fondativi dell'indipendenza, dell'imparzialità e della neutralità nel significato precipuo di:

Indipendenza come assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore ed una delle parti.

Imparzialità come attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

Neutralità come posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.

Ciò premesso, nello specifico si rassegnano le seguenti norme di comportamento.

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di mediatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti.
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore deve comunicare alle parti e al responsabile dell'organismo, qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo professionale o personale con una delle parti o dei loro assistenti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della conciliazione; il fatto che il conciliatore o un suo collaboratore, socio, dipendente abbia agito in qualità diversa da quella di conciliatore per una delle parti della controversia. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza ad assumere l'incarico di conciliatore o a svolgere la relativa funzione. In questi casi il conciliatore può accettare l'incarico o proseguire il procedimento di conciliazione, solo se è certo di essere in grado di mantenersi imparziale, neutrale e indipendente e solo con il consenso espresso delle parti.
4. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.
5. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
6. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
  - a) le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
  - b) il ruolo del mediatore e delle parti;
  - c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti.
7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore della lite e dalla tipologia della controversia.
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

**17. Tabella delle indennità**

**SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO** (per ciascuna parte): **Euro 40,00 + iva** per le controversie di valore fino ad euro 250.000,00 e di **Euro 80,00 + iva** per le controversie di valore superiore ad euro 250.000,00.

## FORUM VENETO PER LA MEDIAZIONE

Da versarsi dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dall'altra parte al momento dell'adesione al primo incontro informativo. L'importo è dovuto anche in caso di esito negativo dell'incontro informativo e/o di successivo mancato accordo.

### **SPESE VIVE** (per la parte istante)

Euro 9 + iva per spese di notifica a mezzo raccomandata

Euro 5 + iva per spese notifica a mezzo PEC (o altra forma più veloce)

### **SPESE DI MEDIAZIONE:**

Le spese sono dovute da ciascuna parte in base al valore della controversia.

Sono riportate qui di seguito le spese richieste dall'Organismo per le spese di mediazione secondo la tabella A del DM 180/2010 e a fianco le spese ridotte nei casi in cui il procedimento di mediazione è richiesto come condizione di procedibilità (materie obbligatorie e/o per disposizione del giudice anche d'appello) ai sensi dell'art. 17 lett. d) del D.Lgs. 28/2010 e succ. mod.

<b>valore</b>	<b>Tabella A DM 180</b>	<b>Riduzione art. 16 lett. d)</b>
<b>Fino a Euro 1.000:</b>	<b>Euro 65</b>	<b>43</b>
<b>da Euro 1.001 a Euro 5.000:</b>	<b>Euro 130</b>	<b>87</b>
<b>da Euro 5.001 a Euro 10.000:</b>	<b>Euro 240</b>	<b>160</b>
<b>da Euro 10.001 a Euro 25.000:</b>	<b>Euro 360</b>	<b>240</b>
<b>da Euro 25.001 a Euro 50.000:</b>	<b>Euro 600</b>	<b>400</b>
<b>da Euro 50.001 a Euro 250.000:</b>	<b>Euro 1.000</b>	<b>667</b>
<b>da Euro 250.001 a Euro 500.000:</b>	<b>Euro 2.000</b>	<b>1.000</b>
<b>da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:</b>	<b>Euro 3.800</b>	<b>1.900</b>
<b>da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:</b>	<b>Euro 5.200</b>	<b>2.600</b>
<b>Oltre Euro 5.000.000:</b>	<b>Euro 9.200</b>	<b>4.600</b>

**(tutti gli importi sono al netto di Iva)**

L'importo come sopra determinato:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis (**ovvero nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successione ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari**) e comma 2 (**ovvero per disposizione del giudice anche in sede d'appello**) del D.Lgs. 28/201 e succ. modifiche, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma, come riportato nella colonna a destra della tabella;

e) deve essere ridotto a euro 40 (+ iva) per il primo scaglione e ad euro 50 (+Iva) per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. Nel caso di esito negativo del primo incontro informativo, le predette somme non sono dovute.

## **FORUM VENETO PER LA MEDIAZIONE**

### **18. Mediazione in modalità telematica**

Il servizio di mediazione in modalità telematica integra il servizio offerto dall'organismo di mediazione Forum Veneto, che per le sue caratteristiche di flessibilità e rapidità consente la gestione delle procedure di mediazione a distanza, senza che gli utenti debbano recarsi fisicamente presso gli uffici dell'Organismo di Mediazione, sempre nel rispetto del Regolamento di mediazione di cui questo articolo costituisce parte integrante e specifico allegato.

Il servizio ha le seguenti caratteristiche:

- è svolto con l'impiego di strumenti telematici ed è accessibile a chiunque abbia una postazione che consenta la videoconferenza e/o il collegamento a distanza
- il Mediatore può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti;
- consente alle parti (sia ad una soltanto che potrà esser fisicamente di fronte al mediatore, che ad entrambe che potranno essere collegate dalle rispettive postazioni), di accedere al procedimento di mediazione e di dialogare tra di loro e con il mediatore (sia in sessioni congiunte che disgiunte) in tempo reale a distanza;
- qualora l'utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà, con il consenso dell'altra parte, comunque recarsi presso la sede dell'Organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'Organismo;
- la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (es. firma digitale), sia con firma autografa autenticata (nel qual caso l'Organismo curerà l'invio del verbale e la raccolta delle sottoscrizioni).